



# COMUNE DI SAN BELLINO

Provincia di Rovigo

COPIA

## SERVIZI CIMITERIALI

### ORDINANZA N. 2 del 07-02-2025

**Oggetto: OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO  
DEL CAPOLUOGO SITO IN VIA ZANELLA**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

##### **RICHIAMATI:**

- Il DPR 285/1990 e successive modificazioni;
- La Legge Regionale del Veneto 4 marzo 2010 n.18, norme in materia funeraria;
- Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera C.C. nr.29 del 21/07/2016 e s.m.i.;
- La circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998;
- La D.G.R. del Veneto n. 433 del 04 aprile 2014 per quanto pertinente ed attinente;
- Il D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il vigente Regolamento comunale di polizia mortuaria e cimiteriale del Comune di San Bellino, ed in particolare:

- l'art. 42, che stabilisce i presupposti inerenti all'estinzione della concessione e rinnovo;
- l'art. 61, che esplica la definizione di estumulazione ordinaria e straordinaria;

**CONSIDERATO** che la cittadinanza sarà avvisata mediante apposito avviso pubblicato all'albo pretorio online, sul sito internet del Comune ed affisso all'ingresso e sulle singole sepolture interessate del cimitero del Capoluogo sito in Via Zanella;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere alle operazioni di estumulazione ordinaria delle sepolture, site nel campo D (area vecchia), come da elenco riportato nell'allegato "A" alla presente ordinanza che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che sono stati contattati i familiari o aventi diritto per presentare dichiarazioni di volontà con le quali gli stessi potranno rendere le necessarie disposizioni per la destinazione dei resti ossei o mortali relativi ai defunti contenuti nelle menzionate sepolture, fermo restando che, in mancanza di espressioni di volontà, i resti saranno destinati all'ossario comune, ovvero alla reinumazione per un minimo di ulteriori cinque anni, come da vigente Regolamento comunale;

### **ORDINA**

che, a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza, vengano effettuate le estumulazioni ordinarie dei defunti sepolti nel campo D (area vecchia) del cimitero del Capoluogo, sito in via Zanella, individuati come da allegato "A", secondo il calendario appositamente predisposto che verrà prossimamente pubblicato dal competente Ufficio Servizi Cimiteriali, in base ad una programmazione giornaliera fino a conclusione di tutte le operazioni;

### **INFORMA**

che le operazioni saranno materialmente effettuate previa adozione di tutte le necessarie misure atte a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la salvaguardia della salute e l'incolumità pubblica e privata;

che i resti mortali non mineralizzati saranno reinumati nel campo degli indecomposti, salvo che i congiunti ne chiedano un trattamento diverso e/o una differente destinazione;

che i resti ossei saranno riversati nell'ossario comune dello stesso cimitero, salvo che i congiunti ne chiedano un trattamento diverso e/o una differente destinazione;

che spetta agli operatori incaricati stabilire se la salma al momento dell'estumulazione risulta mineralizzata completamente o meno;

che i resti dei defunti estumulati, a scelta dei congiunti interessati che ne hanno titolo e previa le prescritte autorizzazioni di cui dovranno munirsi, potranno:

- essere avviati a cremazione secondo la richiesta o l'assenso degli aventi diritto (coniuge, o in difetto, maggioranza assoluta dei parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74 e segg. del Codice Civile e della restante normativa in materia) ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa;
- se trattasi di resti mortali, essere ricomposti in nuovo feretro e trasferiti ad altro tumulo nello stesso o in altro cimitero;
- se trattasi di resti ossei, essere raccolti in apposita cassetta ossario e tumulati nello stesso o in altro cimitero, anche insieme al feretro di un altro congiunto;

### **INVITA**

gli interessati che non hanno ancora provveduto a prendere contatti con l'Ufficio Servizi Cimiteriali entro il sessantunesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza, negli orari di apertura, per disporre e concordare in merito al proprio caro estinto;

i congiunti e coloro che vi abbiano interesse al ritiro di eventuali oggetti di valore (effetti personali del defunto, vasi, foto, ornamenti, piastre, cordoli, altri rivestimenti, ecc.), a propria cura e spese entro 15 (quindici) giorni dall'eseguita estumulazione, decorsi i quali tutti i residui senza valore commerciale saranno trattati come rifiuti cimiteriali e smaltiti;

### **STABILISCE**

che le spese per l'eventuale concessione di cellette ossario/cinerarie, per l'acquisto di cassettoni di zinco o urna cineraria, per le operazioni di chiusura o inserimento dei resti ossei o cinerari in altra sepoltura sono a carico dei richiedenti, salvo diversa disposizione dell'Amministrazione comunale in conformità al vigente Regolamento di Polizia mortuaria;

che in caso di irreperibilità dei familiari o aventi diritto, o nel caso in cui nessuno di questi abbia fornito indicazioni sulla collocazione dei resti ossei o resti mortali (in caso di incompleta mineralizzazione) entro la data indicata, il Comune ritiene configurato il disinteresse e pertanto i resti ossei sono destinati alla successiva deposizione nell'ossario comune e gli eventuali resti inconsunti inumati per almeno altri cinque anni nell'apposito campo individuato, senza obbligo di ulteriori formalità;

### **RICORDA**

che la regolamentazione indicata nella presente ordinanza è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano durante l'esecuzione delle operazioni di estumulazione ordinaria;

### **DISPONE**

che il presente provvedimento sia affisso fino al termine delle operazioni di estumulazione in luogo ben visibile al pubblico presso il cimitero del capoluogo, nonché all'albo pretorio comunale;

che sia adeguatamente reso noto attraverso i consueti canali comunicativi istituzionali di cui si avvale il Comune di San Bellino;

che sia trasmesso per conoscenza all'Azienda ULSS n. 5 Polesana, alla Prefettura di Rovigo ed agli Uffici del Comune, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza;

### **RENDE NOTO**

che ai sensi della Legge 241 /1990 e successive integrazioni e modificazioni, responsabili dei procedimenti, per la parte di rispettiva competenza, sono:

- Ing. Donato Bressan - Responsabile area tecnica;
- Dott.ssa Alice Cavallini - Responsabile area amministrativa-finanziaria;
- Sig. Alberto Trombini - Responsabile del procedimento per i servizi demografici;

che per le violazioni alla presente ordinanza e alle disposizioni di legge in essa citate, si applicano le sanzioni richiamate dall'art. 81 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio del Comune o, in alternativa, entro 120 giorni dalla

pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE

*F.to Cavallini Alice*